

**DELIBERAZIONE 29 GENNAIO 2019**

**27/2019/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO DELLE DIRETTIVE PER LE CONNESSIONI DI IMPIANTI DI BIOMETANO  
ALLE RETI DEL GAS NATURALE E ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO 2  
MARZO 2018**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1050<sup>a</sup> riunione del 29 gennaio 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE in materia di promozione delle fonti rinnovabili;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativa alla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico–fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare” (di seguito: decreto 19 febbraio 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Interno 16 aprile 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Interno 17 aprile 2008;
- il decreto 5 dicembre 2013 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito: decreto 5 dicembre 2013);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 10 ottobre 2014);
- il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 3 febbraio 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 2 marzo 2018 (di seguito: decreto 2 marzo 2018);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018, “Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico–fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare” (di seguito: decreto 18 maggio 2018);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 febbraio 2015, 46/2015/R/gas e il relativo Allegato A (di seguito: Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2015, 208/2015/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2015, 210/2015/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 626/2015/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2016, 204/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2016, 299/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 806/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2017, 239/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 239/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 173/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 173/2018/R/gas);
- il documento per la consultazione 28 giugno 2017, 484/2017/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 484/2017/R/gas);
- il documento per la consultazione 28 giugno 2018, 361/2018/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 361/2018/R/gas);

- il mandato della Commissione Europea 8 novembre 2010 M/475 EN “*Mandate to CEN for standards for biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines*” (di seguito: mandato M/475 EN);
- la norma UNI EN 437 *Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi*;
- la norma UNI 7133, parti 1, 2, 3 e 4 *Odorizzazione di gas per uso domestico e similare*;
- il Rapporto Tecnico UNI/TR 11537:2016 “*Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale*” (di seguito: Rapporto Tecnico UNI/TR 11537);
- la norma UNI EN 16726 “*Infrastrutture del gas – Qualità del gas – Gruppo H*” (di seguito: norma UNI EN 16726);
- la norma UNI EN 16723-1 “*Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale*” (di seguito: norma UNI EN 16723-1);
- la norma UNI EN 16723-2 “*Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale – Parte 2: Specifiche per combustibile per autotrazione*” (di seguito: norma UNI EN 16723-2);
- il Rapporto Tecnico UNI/TR 11677 “*Biometano per uso diretto in autotrazione*”;
- il Rapporto Tecnico UNI/TR 11722 “*Linee guida per la predisposizione dell'analisi di rischio per produttori di biometano da biomassa*” (di seguito: Rapporto Tecnico UNI/TR 11722);
- il Rapporto Tecnico UNI CEN/TR 17238 “*Proposta di valori limite per i contaminanti del biometano individuati sulla base di valutazione degli impatti sulla salute umana*” (di seguito Rapporto Tecnico UNI CEN/TR 17238).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 164/00 prevede che le norme del medesimo decreto legislativo relative al gas naturale si applichino in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;
- l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 28/11 dispone che l'Autorità adotti specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

#### CONSIDERATO CHE:

- la Commissione Europea con il mandato M/475 EN ha incaricato il Comitato Europeo di Normazione (CEN) di predisporre *standard* europei per la definizione delle specifiche di qualità per il biometano usato come carburante e quello da immettere nelle reti del gas naturale;
- con il decreto 5 dicembre 2013 sono state adottate le direttive per l'incentivazione del biometano, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21 del decreto legislativo 28/11;
- con la deliberazione 46/2015/R/gas l'Autorità ha approvato l'Allegato A che contiene:
  - a) nella Sezione I, le direttive per la connessione degli impianti di biometano alle reti del gas naturale, sviluppate in coerenza con gli obiettivi indicati dal decreto legislativo 28/11, di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas, rendere trasparenti e certe le procedure di connessione alle reti e garantire l'economicità della connessione, volta a favorire un ampio utilizzo del biometano;
  - b) nella Sezione II, le disposizioni relative alle modalità di misurazione, determinazione e certificazione della quantità di biometano da ammettere agli incentivi ai sensi del decreto 5 dicembre 2013;
- l'Autorità, con la deliberazione 239/2017/R/gas, ha avviato un procedimento per l'aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale, in relazione al venir meno della condizione di *standstill* a seguito della pubblicazione norma CEN EN 16723-1, recepita in Italia con la pubblicazione della norma UNI EN 16723-1;
- con il documento per la consultazione 484/2017/R/gas, l'Autorità ha sviluppato ipotesi per:
  - a) aggiornare i riferimenti relativi alle specifiche di qualità del biometano riportati al comma 3.2 dell'Allegato A della deliberazione 46/2015/R/gas;
  - b) individuare nella norma UNI EN 16723-1 e nel Rapporto Tecnico UNI/TR 11537 i riferimenti relativi alle modalità operative dei processi di misura della quantità e della qualità del biometano immesso in rete;
  - c) individuare soluzioni operative rispetto alle differenze tra le specifiche di qualità del biometano previste per l'immissione nelle reti del gas naturale e per l'autotrazione;
- successivamente alla pubblicazione del documento per la consultazione 484/2017/R/gas è stata pubblicata la norma UNI EN 16723-2 che specifica i requisiti e i metodi di prova per il gas naturale, il biometano e loro miscele al punto di utilizzo come carburanti per autotrazione;
- il decreto 2 marzo 2018 ha innovato la disciplina in materia di promozione dell'utilizzo di biometano, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 28/11; tale nuova disciplina si applica sia ai nuovi impianti di produzione di biometano sia agli impianti esistenti per la produzione e utilizzazione di biogas che vengano convertiti, parzialmente o totalmente, alla

produzione di biometano, purché l'entrata in esercizio sia successiva alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20 marzo 2018) e anteriore all'1 gennaio 2023;

- l'articolo 3, comma 1, del decreto 2 marzo 2018 stabilisce che per la qualità del biometano si applichino le disposizioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, delle norme tecniche europee elaborate a supporto del Mandato M/475 EN e delle norme tecniche nazionali applicabili;
- l'articolo 10, comma 1, del decreto 2 marzo 2018 prevede che, se del caso, l'Autorità aggiorni i propri provvedimenti in relazione a:
  - a) modalità di misurazione della quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale come definita nel medesimo decreto;
  - b) identificazione delle modalità e del soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano ammissibile alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del medesimo decreto;
  - c) disposizioni operative in materia di ritiro di biometano;
  - d) modalità di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo e idoneo al rilascio dei certificati di immissione in consumo (CIC) per i casi di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto, prevedendo anche le modalità con le quali, nel caso di trasporto del biometano in stato gassoso o liquido, la rilevazione del dato di misura sia effettuata sia nel punto predisposto per il carico dei mezzi di trasporto, ovvero nel punto più a valle della produzione all'ingresso dell'impianto di consumo, sia subito a valle della raffinazione del biogas;
- l'Autorità con la deliberazione 173/2018/R/gas, ha avviato un procedimento per l'attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018 in materia di incentivi alla produzione di biometano, nel quale è stato fatto confluire il richiamato procedimento avviato con la deliberazione 239/2017/R/gas;
- con il decreto 18 maggio 2018 è stata aggiornata la precedente regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile, approvata con il decreto 19 febbraio 2007;
- con il documento per la consultazione 361/2018/R/gas, l'Autorità ha sviluppato ipotesi in relazione:
  - a) alle modifiche da apportare alla Sezione I dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas, a seguito della cessazione del periodo di *standstill* conseguente al recepimento a livello nazionale della norma CEN EN 16723-1, anche alla luce delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018;
  - b) all'attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018, per quanto di competenza dell'Autorità, in particolare per quanto concerne:
    - i. le modalità di misurazione del biometano e le modalità di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo, secondo le disposizioni dell'articolo 10, comma 3, del medesimo decreto;

- ii. le disposizioni ritenute necessarie dall'Autorità per assicurare la corretta determinazione dei CIC, in applicazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018;
- successivamente alla pubblicazione del documento per la consultazione 361/2018/R/gas, sono stati pubblicati:
  - a) il Rapporto Tecnico UNI/TR 11722, che fornisce, con riferimento al tema dell'odorizzabilità, un metodo di lavoro per la redazione dell'analisi del rischio relativa alla produzione di biometano da biomasse al fine di garantire la conformità alla UNI/TR 11537;
  - b) il Rapporto Tecnico UNI CEN/TR 17238, che fornisce un approccio per la valutazione dei valori limite per i contaminanti del biometano;
- è attualmente in fase di inchiesta pubblica la Specifica Tecnica UNI/TS 11537 - Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale, che costituisce un aggiornamento del Rapporto Tecnico UNI/TR 11537.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione all'aggiornamento delle disposizioni in materia di specifiche di qualità del biometano:
  - a) nel documento per la consultazione 361/2018/R/gas, l'Autorità alla luce delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 484/2017/R/gas e tenendo conto dell'evoluzione della normativa tecnica, ha prospettato di aggiornare le disposizioni di cui al comma 3.2 dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas, introducendo:
    - i. per quanto concerne la definizione e la pubblicazione delle specifiche di qualità, i seguenti riferimenti:
      1. il decreto 18 maggio 2018, per quanto riguarda le componenti comuni al gas naturale;
      2. la norma UNI EN 16726, per quanto riguarda le componenti comuni al gas naturale non previste dal decreto 18 maggio 2018;
      3. la norma UNI EN 16723-1 per le componenti specifiche del biometano da immettere nelle reti del gas naturale;
      4. la norma UNI EN 16723-2 per le componenti specifiche del biometano, del gas naturale e loro miscele al punto di utilizzo come carburanti per autotrazione;
    - ii. per quanto concerne le modalità operative dei processi di misura della quantità e della qualità del biometano immesso in rete, i seguenti riferimenti:
      1. la norma UNI EN 16723-1;
      2. la norma UNI EN 16723-2;
      3. il Rapporto Tecnico UNI/TR 11537;
  - b) nell'ambito della consultazione, rispetto alle ipotesi di cui al punto a) i.:
    - i. alcuni soggetti hanno segnalato che non è necessario fare esplicito riferimento alla norma UNI EN 16726, in quanto tutti i parametri in

- essa riportati sono ricompresi nei restanti documenti di cui al punto precedente;
- ii. un soggetto ha evidenziato che per quanto riguarda i componenti idrogeno, cloro e fluoro, gli unici valori limite sono esplicitati nel Rapporto Tecnico UNI/TR 11537;
  - c) rispetto alle ipotesi di cui al punto a) ii., i soggetti partecipanti alla consultazione non hanno evidenziato particolari criticità;
  - d) nel documento per la consultazione 361/2018/R/gas in relazione alle tematiche della tutela della salute pubblica, l'Autorità ha ricordato l'esigenza di procedere a livello locale a valutazioni dei rischi ambientali, sulla salute e sulle reti connessi all'immissione in rete del biometano, mediante analisi puntuali dei processi di produzione di biometano, ipotizzando l'adozione di strumenti, già adottati in altri Paesi, quali il piano di valutazione dei rischi da concordare tra produttori, gestori di rete e autorità competenti per la tutela dell'ambiente e la salute pubblica;
- in relazione agli utilizzi del biometano per autotrazione:
    - a) nel documento per la consultazione 361/2018/R/gas, l'Autorità, alla luce delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 484/2017/R/gas e tenuto conto della pubblicazione della norma UNI EN 16723-2, del decreto 2 marzo 2018 e del decreto 18 maggio 2018, ha confermato la soluzione ipotizzata nel documento per la consultazione 484/2017/R/gas, ossia che per il gas naturale, il biometano e loro miscele, il rispetto dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 16723-2 debba essere effettuato al punto di utilizzo cioè presso la stazione di servizio e pertanto anche l'installazione di eventuali apparecchiature di purificazione debba avvenire in tali siti a valle del punto di riconsegna della rete del gas naturale, previa analisi costi-benefici;
    - b) le ipotesi di cui al precedente punto a) sono state condivise da alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione, mentre altri soggetti hanno ipotizzato soluzioni alternative;
  - in relazione all'attuazione del decreto 2 marzo 2018:
    - a) nel documento per la consultazione 361/2018/R/gas, l'Autorità ha ipotizzato l'inserimento delle norme attuative del decreto 2 marzo 2018 in una specifica sezione dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas;
    - b) nel medesimo documento per la consultazione 361/2018/R/gas, l'Autorità ha formulato alcune ipotesi in relazione ai seguenti aspetti:
      - i. determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi;
      - ii. disposizioni in materia di misura ai fini della determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi;
      - iii. attività di certificazione;
      - iv. disposizioni in materia di dati da rendere disponibili al soggetto responsabile dell'attività di certificazione;
    - c) nell'ambito della consultazione, con riferimento al punto b) i.:

- i. un gestore di rete ha evidenziato che ai fini dell'ottenimento della maggiorazione di cui all'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 28/11, è sufficiente che il 70% della somma delle quantità in peso delle materie prime autorizzate da tutti gli impianti di produzione di biogas collegati al medesimo impianto di *upgrading* sia riconducibile alle biomasse che prevedono l'utilizzo delle materie prime elencate nella parte A dell'Allegato 3 del decreto 10 ottobre 2014 e pertanto propone di allineare la proposta facendo riferimento alle previsioni contenute nelle "Procedure applicative DM 2 marzo 2018" del GSE;
  - ii. il GSE ha evidenziato che le disposizioni previste dagli articoli 40 e 41 dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas, in materia di differenziazione delle quantità ammesse agli incentivi in base al tipo di matrice utilizzata, risultino già normate, così come previsto dal decreto 2 marzo 2018, nell'ambito delle suddette "Procedure applicative DM 2 marzo 2018";
  - iii. il GSE ha precisato che "*l'assegnazione della quantità di biometano prodotta alle diverse matrici, attraverso le relative rese, non risulta essere un elemento utilizzato ai fini della determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi*" e quindi tenuto conto anche del fatto che la produzione di biometano può essere effettuata utilizzando metodologie diverse dalla digestione anaerobica (es. gassificazione, metanazione dell'idrogeno, uso del gas di discarica ecc.) ha proposto di non inserire gli articoli 40 e 41, nella nuova sezione relativa alle disposizioni attuative del decreto 2 marzo 2018;
- d) con riferimento al punto b) ii.:
- i. un'associazione e alcuni gestori di rete hanno condiviso l'ipotesi di fare riferimento ai valori definiti nell'Allegato 1 del decreto 10 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni, ai fini della determinazione delle quantità di biometano incentivabili nel caso di impiego di carri criogenici, per quanto concerne la massa volumica e il potere calorifico inferiore;
  - ii. un gestore di rete in proposito ha evidenziato l'esigenza di valutare puntualmente la qualità del biometano destinato al trasporto in forma liquida mediante carri criogenici mediante analisi di campioni di biometano liquefatto prelevato direttamente dal carro, una volta completato il carico;
- e) con riferimento al punto b) iii., il GSE ha proposto di apportare delle modifiche ai commi 2 e 4 dell'articolo 50.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione all'aggiornamento delle disposizioni in materia di specifiche di qualità del biometano per l'immissione nelle reti del gas naturale:
  - a) dare seguito in linea generale agli orientamenti formulati nel documento per la consultazione 361/2018/R/gas;
  - b) prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 3.2 dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas, relative alle specifiche di qualità del biometano da immettere nelle reti del gas naturale, siano aggiornate facendo riferimento:
    - i. al decreto 18 maggio 2018 per le componenti comuni al gas naturale;
    - ii. alla norma UNI EN 16723-1 per le componenti specifiche del biometano;
    - iii. al Rapporto Tecnico UNI/TR 11537 per i componenti cloro e fluoro;
  - c) confermare che per quanto riguarda le componenti comuni al gas naturale non previste dal decreto 18 maggio 2018, in particolare l'idrogeno, il riferimento sia individuato nelle indicazioni contenute nella norma UNI EN 16726;
  - d) per le modalità operative dei processi di misura della quantità e della qualità del biometano immesso in rete, confermare il riferimento alla norma UNI EN 16723-1, alla norma UNI EN 16723-2 e al Rapporto Tecnico UNI/TR 11537;
- in relazione alle tematiche relative alla tutela della salute pubblica, l'Autorità intende valutare l'ipotesi di affidare al CIG il compito di redigere specifiche Linee guida, al fine di supportare produttori di biometano e gestori di rete nella stesura del piano di valutazione dei rischi connessi all'immissione in rete, anche sulla base delle indicazioni contenute nel Rapporto Tecnico UNI CEN/TR 17238;
- in relazione alle questioni relative alle differenze nelle specifiche di qualità previste dalla norma UNI EN 16723-2 rispetto alle specifiche individuate dalla norma UNI EN 16723-1, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione, confermare che ai fini dell'immissione in rete il riferimento sia alla norma UNI EN 16723-1 e allo stesso tempo prevedere che siano svolti specifici approfondimenti volti a valutare eventuali soluzioni che minimizzino i costi a livello di sistema, in ogni caso senza oneri a carico dei clienti finali;
- in materia di attuazione del decreto 2 marzo 2018:
  - a) dare seguito in generale agli orientamenti formulati nel documento per la consultazione 361/2018/R/gas;
  - b) in particolare, in relazione alla determinazione della quantità di biometano da ammettere agli incentivi:
    - i. tenere conto delle osservazioni pervenute in sede di consultazione, evitando sovrapposizioni con le "Procedure applicative DM 2 marzo 2018" del GSE;

- ii. prevedere che sia considerato il potere calorifico inferiore del biometano;
- iii. sia opportuno prevedere che, al fine di consentire una determinazione dell'effettiva qualità del gas, nel caso di impiego di carri criogenici, siano effettuate misure dei valori di massa volumica e di potere calorifico inferiore a valle del processo/fase di liquefazione;
- c) per la misura della quantità di biometano ammessa agli incentivi, prevedere che siano applicate le disposizioni di cui al comma 44.1 e all'articolo 46 della Sezione II dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas;
- d) per quanto concerne l'attività di certificazione, prevedere che siano adottate le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 della Sezione II dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas;
- e) in particolare, prevedere che:
  - i. il GSE sia individuato quale soggetto responsabile dell'attività di certificazione delle quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto 2 marzo 2018;
  - ii. il GSE, ai fini di cui al punto precedente, utilizzi i dati di misura trasmessi dai soggetti responsabili del servizio di misura o acquisiti in tele-lettura dal GSE, nonché le informazioni fornite nella richiesta di qualifica degli impianti, ovvero contenute nei contratti di fornitura, ove previsti, e, in generale, ogni ulteriore informazione necessaria alla corretta erogazione degli incentivi;
  - iii. il GSE definisca le modalità di certificazione delle quantità di biometano incentivabile, nonché le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati di misura da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura;
  - iv. ai fini della certificazione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo, i mezzi di trasporto del biometano in forma liquida o gassosa devono essere caricati presso un unico impianto di produzione di biometano e devono scaricare il contenuto in un unico punto;
  - v. ai fini della certificazione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo, i contratti resi disponibili devono contenere indicazione della data di decorrenza della fornitura e della data di cessazione prevista della fornitura, devono indicare le quantità mensili di cui è prevista la fornitura;
- f) per quanto concerne i dati da rendere disponibili al soggetto responsabile dell'attività di certificazione:
  - i. prevedere che i dati relativi alle matrici utilizzate, necessari per la determinazione della quantità di biometano ammessa all'incentivo, siano resi disponibili al GSE

## **DELIBERA**

1. di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. di prevedere che, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, i gestori delle reti di trasporto attivino le procedure di aggiornamento dei codici di rete previste dalla deliberazione ARG/gas 55/09;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 gennaio 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*